

ERRATA CORRIGE

FAQ n. 4 lettera a

Tra i lavoratori autonomi sono compresi anche i professionisti?

Ai sensi dell'art. 2, comma 2, L.R. n. 10/2020, è prevista l'erogazione di un contributo a fondo perduto a favore di soggetti esercenti attività di lavoro autonomo con compensi di cui all'art. 54, comma 1, D.P.R. n. 917/1986 non superiori a 120.000,00 euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Si ricorda che, ai sensi dell'art. 54, comma 1, D.P.R. n. 917/1986, il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'arte o della professione.

Ne consegue che tutti i professionisti, sia quelli iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, sia quelli iscritti alla Gestione separata, potranno accedere al contributo di cui al presente Avviso.

Infatti, nel caso di specie, la più volte richiamata Circolare Agenzia delle Entrate n. 15/E del 13 giugno 2020 non trova applicazione, in quanto i suoi beneficiari sono individuati da un riferimento normativo (cioè, l'art. 25, comma 2, D.L n. 34/2020, convertito in Legge n. 77/2020), che non coincide con quello contenuto nell'art. 2, comma 2, L.R. n. 10/2020.

Tale conclusione trova anche conforto nella normativa vigente in materia di aiuti ed, in particolare, nel:

- c.d. “Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale epidemia di COVID-19”, che prevede espressamente sovvenzioni dirette per la liquidità, senza alcuna esclusione per tale categoria;
- c.d. Regime “ombrello”, notificato dall'Italia ed autorizzato dalla Commissione Europea (cfr., C(2020)3842 final del 21 maggio 2020).